



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 39 del 29-09-2022

OGGETTO

DECRETO TRIBUNALE DI AVELLINO DEL 28.04.2022 DI LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU NEL GIUDIZIO RG N. 1342/2019. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 267/2000. DETERMINAZIONI.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18:20 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Anna Cella.

Intervengono:

Parziale Gianna	P	Pizzano Giuseppina	P
Landi Domenico	P	Fasano Maria	P
Mazzariello Francesco	P	Trasente Carmela	P
Labate Raffaele	P	Spagnuolo Giuseppe	P
Scioscia Fabiola	P	Nazzaro Anna	P
Guancia Antonio	P	Palladino Nunzia	P
Barbarisi Raffaele	P	Musto Mirko	P
Montuori Andrea Daniele	P	Battista Annunziata	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: Sono debiti fuori bilancio che definisco atti dovuti, passano sempre nei Consigli Comunali, siamo di fronte ad un decreto del Tribunale di Avellino nell'ambito di un contenzioso che vede coinvolto il Comune di Atripalda. Questo è un decreto di liquidazione dei compensi per il consulente tecnico d'ufficio, quindi riconosciamo il debito fuori bilancio per la cifra di 1.519,36 euro, comprensiva di ritenuta di acconto, quale quota del 50 % a carico del Comune in favore del CTU derivante dal decreto del 28 aprile 2022 nella controversia che ci vede convenuti dinanzi al Tribunale di Avellino. Se non ci sono interventi procediamo alla votazione.

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

Favorevoli: 12;

Astenuti: 5 (Spagnuolo Giuseppe -Palladino-Nazzaro-Musto-Battista);

Contrari: 0;

Immediata esecutività. Stessa votazione.

Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Settore Affari Generali con nota prot. n. 14845 DEL 24.05.2022 ha comunicato la formazione del seguente debito fuori Bilancio, integrante la previsione di cui all'art. 194, comma 1 lett. a):

Decreto del 28.04.2022, trasmesso dall'Avv. Salvati, Legale del Comune, con nota PEC del 10/05/2022, con il quale il Tribunale di Avellino ha liquidato al CTU, Ing. Patrizio Ciasullo, la somma di euro 2.351,14 per onorario professionale ed euro 55,60 per rimborso spese, oltre IVA, CAP e altre indennità se dovute, ponendo provvisoriamente il pagamento a carico delle parti in solido tra loro, nel giudizio RG 1342/2019 promosso dai Sigg.ri Iarrobino Oreste/Bonadies Maria Rosaria dinanzi al Tribunale di Avellino con atto di citazione notificato in data 15/03/2019, per il risarcimento di danni da infiltrazioni al box garage ubicato nel fabbricato del Condominio di Via Gramsci.

PRESO ATTO, in relazione al debito di cui sopra, che:

— Il Legale del Comune con nota PEC del 10.05.2022 ha trasmesso al Comune il proforma delle competenze professionali a lui rimesso dal CTU, nell'ordine del 50% a carico di ciascuna delle parti giudiziali, e con successiva PEC del 24.05.2022, prot. n. 15012, ha confermato tale ripartizione in esito a contatti con il Legale della controparte;

— che, pertanto, la quota di competenza del Comune ammonta ad euro **1.519,36**, comprensiva di IVA, Contributo Cassa, Spese non imponibili e ritenuta d'acconto.

-----Che la sentenza esecutiva di condanna costituisce condizione necessaria e sufficiente al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte dell'Ente, posto che il debito si impone in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale (Corte dei conti Friuli-Venezia Giulia, con deliberazione del 04/04/2005);

— la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l'Ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l'Ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il

creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l'ente territoriale (sul punto Cfr. Corte conti, sez. riun. Reg. Sicilia, 23 febbraio – 11 marzo 2005, n. 2/pareri; sez. Lombardia, 17 gennaio 2007, n. 1/PAR);

— la delibera consiliare svolge una duplice funzione, per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; per l'altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile (cfr. ex multis: Corte dei conti, Sezione Regionale per la Puglia n.180/PRSP/2014);

— la disciplina legislativa di cui al Titolo III capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

— la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

— la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

— nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

— il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia –delibera n. 401/2012);

— attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223).

DATO ATTO che:

— il legislatore ha previsto che i relativi provvedimenti consiliari di riconoscimento debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati.

— con le modifiche apportate all'art. 239 del TUEL, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, è stato reso obbligatorio il parere dell'organo di revisione sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Tale parere deve essere incentrato sulla verifica dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, sull'analisi delle cause che hanno determinato il debito e sulla copertura finanziaria individuata dall'Ente.

CONSIDERATO che:

— la Corte dei Conti della Lombardia della Corte dei Conti (delibera n. 265/2017/PAR del 27 settembre 2017), riscontrando un quesito in merito, ha precisato che “...In ossequio alla disposizione di cui al punto 5.2 dell'allegato A2 del decreto legislativo 118/2011, è evidente che in occasione di un contenzioso occorre

accantonare nel fondo rischi contenzioso una somma adeguata per l'eventuale soccombente nel giudizio. Se poi l'ente è risultato soccombente sia in primo che in secondo grado (Tribunale e Corte di Appello) appare ancora più doveroso l'accantonamento delle somme nel suddetto fondo in quanto il rischio di soccombente appare molto alto. Il debito derivante dalla sentenza (condanna che ha per oggetto le sole spese legali per il giudizio) determina dunque un debito fuori bilancio se non è stato disposto un accantonamento di somme nel fondo rischi."

— Secondo invece il parere della Corte dei Conti Sez. Campania reso con delibera n. 249 dell'8/11/2017, un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio, in quanto su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa, essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa conformemente al regime stabilito dagli artt. 175, 176 e 194 del TUEL.

— Secondo i magistrati campani "....La necessità di porre in essere la procedura di "riconoscimento" del debito fuori bilancio (art. 194 TUEL), anche in presenza di un accantonamento a Fondo rischi, si impone in ragione della duplice sottostante ratio legislativa della disposizione citata: da un lato, recuperare gli equilibri rintracciando in bilancio e destinando eventuali risorse disponibili per la copertura del debito emerso; dall'altro evidenziare eventuali profili di responsabilità correlati alla dinamica della trasformazione della passività potenziale in "debito" attuale e certo (cfr. SRC Campania n. 3/2017/PRSP, § 3.1.1) 1.1. Con riguardo alla prima finalità, si deve infatti ricordare che un "accantonamento" non costituisce in sé una copertura di bilancio. Pertanto, su di esso non è possibile impegnare e pagare spesa (art. 167, comma 3, TUEL), essendo previamente necessario – verificatosi il rischio cui l'accantonamento è funzionale – effettuare una variazione di bilancio per fornire la capienza finanziaria necessaria ai programmi interessati dalla spesa sopravvenuta, previo riconoscimento della stessa (art. 176, 175 e 194 TUEL). Il riconoscimento determina la competenza finanziaria, in quanto sancisce la sopravvenuta "certezza" dell'obbligazione, che costituisce un presupposto, insieme alla esigibilità (che nel caso dei provvedimenti giurisdizionali è insita nell'esecutività della sentenza) per la registrazione in bilancio della passività; detto in altri termini, solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l'imputazione a bilancio della spesa, laddove in assenza di contenzioso, la competenza finanziaria e/o economica, sarebbe stata più risalente. Con riguardo alla seconda finalità legislativa, si deve rammentare che la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio non può non comportare l'analisi della vicenda sottostante di nascita della passività potenziale e della sua trasformazione in debito certo, tanto a livello amministrativo, valorizzando la funzione di indirizzo del Consiglio in materia di bilancio, tanto sotto il profilo contabile, con il correlato obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla competente Procura della Corte dei conti (art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002).

RILEVATO, dunque, che qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico "Fondo rischi" la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 c. 3, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria. All'uopo deve essere osservato l'inderogabile procedimento di spesa di cui all'art. 194 n. 1 lett. a) del TUEL, riconoscendo il debito, per l'obbligazione che si è giuridicamente perfezionata con l'esecutività della sentenza, come fuori bilancio, da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale e, successivamente, da comunicare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

DATO ATTO che non è previsto accantonamento al Fondo rischi contenzioso, ma la capienza finanziaria necessaria sussiste sullo stanziamento di competenza al bilancio 2022 al Cap. 124/8-debiti fuori bilancio, a seguito di prelievo dalla quota di accantonamento di competenza 2022 del Fondo rischi contenzioso e contestuale incremento della spesa di competenza 2022 del detto Cap. 124/8, giusta delibera di Giunta Comunale n. 99 del 22.07.2022 di aggiornamento del Fondo ai fini della Salvaguardia di Bilancio 2022.2024.

VALUTATA positivamente da parte dell'Organo consiliare la sussistenza dei presupposti di riconoscibilità, nella funzione indefettibile ed inderogabile di indirizzo e controllo prima del pagamento.

PRECISATO, in riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via dei provvedimenti giudiziari a monte, che la delibera consiliare è volta a ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno di esso.

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore di Conti, dott. Giuseppe Giannetti, giusta verbale n. 31 del 26/08/2022, acquisito al prot. n. 24393 DEL 31/08/2022.

DATO ATTO che trattasi esclusivamente di sorta capitale senza alcun aggravio di interessi aggiuntivi rispetto a quelli dovuti in virtù di sentenza.

RITENUTO dover provvedere al riconoscimento del debito sopra descritto.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità.

VISTO l'art. 194 del TUEL (D.Lgs 267/2000).

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico di ciascun Responsabile di Settore e/o di Servizio, competente ratione materiae, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con voti favorevoli a maggioranza dei presenti come sopra dettagliati, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente atto e si ha qui per trascritta ed approvata

DI RICONOSCERE, per le motivazioni in premessa indicate, la legittimità del debito complessivo di €. 1.519,36 comprensiva di ritenuta d'acconto (di cui € 27,80 per spese, € 1.175,57 per compensi professionali, €. 268,97 per I.V.A. ed €. 47,00 per C. P. A.), quale quota del 50% a carico del Comune, in favore del CTU Ing. Patrizio Ciasullo, derivante dal Decreto del Tribunale di Avellino del 28.04.2022, nella controversia civile RG N.1342/2019, comunicata al Comune in atti dal proprio Legale, che ha liquidato al CTU la somma di euro 2.351,14 per onorario professionale ed euro 55,60 per rimborso spese, oltre IVA, CAP e altre indennità se dovute, ponendo provvisoriamente il pagamento a carico delle parti in solido tra loro, riconducibile alla fattispecie disciplinata dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs 267/2000.

DI DARE ATTO della sussistenza dei requisiti di legittimità e finanziabilità del debito fuori bilancio, innanzi riconosciuto, in conformità alle previsioni dell'art. 194 del D.Lgs n.267/00.

DI DARE ATTO che la spesa per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel Bilancio 2022/2024, esercizio 2022, a valere sul capitolo 124/8.

DI DARE ATTO che il riconoscimento avviene fatta salva ed impregiudicata azione di rivalsa nei confronti della controparte per l'eventuale rimborso in esito alla definizione del giudizio.

DI DEMANDARE al Settore VII i conseguenti provvedimenti.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002 a cura del Responsabile del VII Settore.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente che rappresenta l'urgenza di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, con votazione resa in forma palese che dà il seguente risultato:

Con voti favorevoli n 12 astenuti n.5 (Spagnuolo Giuseppe -Palladino-Nazzaro-Musto-Battista)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 11-10-2022

Dal Municipio, li 11-10-2022

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 11-10-2022

Il Segretario Generale
F.to Anna Cella

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 11-10-2022

Il Segretario Generale

Anna Cella

COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA'
DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194 D.LGS. 267/2000**

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti

Comune di Atripalda

Verbale n. 31 del 26 agosto 2022

**Parere sul riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio - “art. 194 D.lgs. n. 267/2000”
– proposta per il Consiglio n. 24 del 27/05/2022.**

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giannetti, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del CC n. 28 del 05.08.2021,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 23520 del 22.08.2022, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 6, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 27.05.2022, avente ad oggetto: “Decreto Tribunale di Avellino del 28/04/2022 di liquidazione compenso CTU nel giudizio RG n. 1342/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.lgs. 267/2000. Determinazioni”;

la documentazione relativa a detto procedimento, ed i previsti pareri tecnici e contabili;

premessi che

- l’art. 194, comma 1, del D.lgs. 267/2000 prevede che gli Enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- in base alla documentazione fornita dal Comune, si è proceduto ad analizzare la fattispecie che ha originato il debito fuori bilancio, di cui alla proposta di deliberazione del CC n. 24 del 27.05.2022:

- nel giudizio RG 1342/2019 promosso dai Sig.ri Iarrobino Oreste/ Bonadies Maria Rosaria, dinanzi al Tribunale di Avellino, con atto di citazione notificato in data 15/03/2019, il Tribunale ha disposto il risarcimento dei danni da infiltrazioni al box garage ubicato nel fabbricato del Condominio di Via Gramsci;
- con decreto del 28.04.2022, trasmesso al Comune dall’Avv. Salvati, Legale del Comune stesso, con nota PEC del 10/05/2022, il Tribunale di Avellino ha liquidato al CTU, Ing. Patrizio Ciasullo, la somma di euro 2.351,14 per onorario professionale ed euro 55,60 per rimborso spese, oltre IVA, CAP e altre indennità dovute, ponendo provvisoriamente il pagamento a carico delle parti in solido tra loro;
- il legale del Comune con nota PEC del 10.05.2022 ha trasmesso all’ente il proforma delle competenze professionali a lui rimesso dal CTU, nell’ordine del 50% a carico di

ciascuna delle parti giudiziali, e con successiva PEC del 24.05.2022, prot. n. 15012, ha confermato tale ripartizione in esito a contatti con il legale della controparte;

- pertanto, la quota di competenza del Comune ammonta ad **euro 1.519,36**, comprensiva di IVA, contributo cassa, spese non imponibili e ritenuta d'acconto.

Tutto ciò premesso,

considerato che

- detta fattispecie rientra tra le ipotesi di “debito fuori bilancio” previste dall’art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 267/2000, con la conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva, o fattispecie assimilabile, nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione comunale non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì quella di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (*il debito da sentenza*) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- la disciplina legislativa, di cui al Titolo III capo IV del TUEL, finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell’ente, come eventuali interessi o spese di giudizio, conseguenti all’azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all’art. 2041 c.c.
- alla luce di quanto innanzi esposto, quindi, l’obbligazione di pagamento deve essere assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell’Ente e le azioni cautelari ed esecutive;
- il legislatore ha previsto che i provvedimenti consiliari di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, debbano essere trasmessi alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 23, comma 5 della legge 27/12/2002 n. 289, affinché il giudice contabile possa valutare gli eventuali profili di danno erariale a carico di chi li ha cagionati;
- che la spesa complessiva di € 1.519,36, per il debito oggetto di riconoscimento trova copertura nel bilancio di previsione 2022/2024, esercizio 2022, capitolo 124/8;

visto

- il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della Dott.ssa Italia Katia Bocchino, ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, Dott. Paolo De Giuseppe;

il revisore legale

- assunte le opportune informazioni ed effettuate le necessarie verifiche, alla luce di quanto sopra esposto, limitatamente alle proprie competenze,

esprime



parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Decreto Tribunale di Avellino del 28/04/2022 di liquidazione compenso CTU nel giudizio RG n. 1342/2019. Riconoscimento debito fuori bilancio - art. 194, comma 1, lettera a) D.lgs. 267/2000. Determinazioni”,

raccomanda

all’Ente di trasmettere - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 – il provvedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio oggetto del presente parere, alla competente Procura della Corte dei Conti, entro i termini previsti.

Atripalda, 26/08/2022

Il Revisore Legale

Dott. Giuseppe Giannetti

Registro dei Revisori Contabili - n. iscrizione:
147946 - D.M. 29/10/2007

